

Giustizia civile e riforma “Cartabia”: uno sguardo d’insieme
(Ciclo di webinar organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura
sulla riforma del processo civile)

Risposta agli interventi - incontro n. 1 del 12 gennaio 2022

Il decreto legislativo n. 149/2022 insiste anche sul (procedimento innanzi al) giudice di pace, tra l’altro con l’ampia modifica del Titolo II del Libro II del codice di rito (dedicato al procedimento davanti al giudice di pace). V’è, dunque, una nuova disciplina del procedimento innanzi al g.d.p., modellata sulla falsariga del rito semplificato, e che, per tutto ciò che non è regolato in espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in composizione monocratica, in quanto applicabili (art. 311).

Prima disposizione incompatibile col processo innanzi al giudice di pace è quella di cui al primo comma dell’art. 281-*duodecies* (insieme col reciproco art. 183-*bis*, c.p.c.) sul mutamento del rito, per l’eventuale “complessità” della causa.

Non si tratta dell’applicazione del rito semplificato *tout court*, ma, e piuttosto, di un rito proprio del processo innanzi al giudice di pace e su quel nuovo rito solamente modellato. Ciò è confermato dal primo comma dell’art. 316: «Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili». È la domanda che ripropone le forme del procedimento semplificato di cognizione; non anche tutto il resto del procedimento.

Ciò premesso, qui il rito semplificato (adattato) non è in concorrenza, come per il tribunale, col rito della cognizione ordinaria.

La domanda, ai sensi dell’art. 316, si propone anche qui *nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili*. Ma si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato unitamente al decreto di cui all’articolo 318.

Avvenuta la costituzione delle parti, ai sensi dell’art. 319, e, dunque, per l’attore, col deposito del ricorso notificato o il processo verbale di cui all’articolo 316 unitamente al decreto di cui all’articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. E per il convenuto, a norma dei commi terzo e quarto dell’articolo 281-*undecies* mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura, si procede alla trattazione della causa (mutuando le forme dell’art. 281-*duodecies*, c.p.c.); e, in prima udienza, il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell’articolo 185, ultimo comma. In caso contrario, il giudice di pace procede ai sensi dell’articolo 281-*duodecies*, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.

Ritenuta la causa matura per la decisione, il g.d.p., ai sensi dell'art. 321, procede ai sensi dell'articolo 281-*sexies*.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione. E non, dunque, in udienza.

Si ricordi, in fine, che, ai sensi dei commi sesto e settimo dell'art. 40 c.p.c. (per l'ipotesi di cause connesse e trattato nel § che precede), «Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 34, 35 e 36, con altra causa di competenza del tribunale le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo. – Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace, e al tribunale, il giudice di pace deve pronunciare anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale.».

Ciò vuol dire che nelle ipotesi di connessione “per subordinazione” (ove è consentito il *simultaneus processus*, anche per cause assoggettate a riti diversi, e non anche per il caso di connessione “per coordinazione”: art. 33 c.p.c.), nel rapporto tra il rito dettato per il giudice di pace e quello dettato per il tribunale (anche a cognizione ordinaria), prevale il secondo. Ove trovi applicazione la norma in discorso, la causa di competenza del g.d.p. sarà trattata dal tribunale, col rito della causa connessa, non necessariamente semplificato di cognizione.